



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

1° Circolo “San Giovanni Bosco”



Via Petrarca, 79 - 70019 Triggiano (Ba)

Tel. 080.4684052 - Fax. 080.4686035

Cod. Mecc.: BAEE17700Q

Sitoweb: www.sangbosco.it

E-mail: BAEE17700Q@PEC.ISTRUZIONE.

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 16/11/2017.

Art. 1. Premessa

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione degli alunni e costituiscono un valido strumento nell’azione didattica - educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica secondo una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e s.m.) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola.

Art. 2. Finalità

La scuola considera i viaggi d’interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, **parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione**. In particolare i viaggi d’istruzione devono contribuire a:

- ◆ migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- ◆ migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- ◆ sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- ◆ sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;
- ◆ favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse;

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. A tal fine, è auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Art. 3. Tipologie di attività

Si intendono per:

USCITE DIDATTICHE: Vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza del territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro, con spostamento a piedi o con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.

VISITE GUIDATE: sono le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni. Si effettuano nell'arco di una sola giornata, oltre l'orario scolastico e comunque entro le ore 20.00 e fanno riferimento all'approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico ed artistico, parchi naturali con l'utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.

VIAGGI D'ISTRUZIONE: sono le uscite che si effettuano nell'ambito di una/due giornata/e e comprensive di almeno un pernottamento. Si effettuano in più giorni in località italiane e sono finalizzati a una migliore conoscenza del territorio negli aspetti paesaggistici, storico-monumentali, culturali, folcloristici. Riguardano inoltre la partecipazione a manifestazioni culturali (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici...), a mostre, concorsi, gare e ad attività sportive. Prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati o altri vettori. Tale tipo di iniziativa è riservato alle classi conclusive della scuola Primaria.

Art. 4. Criteri generali

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b) le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di Classe/Interclasse presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta;
- c) nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo;
- d) per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun team di classe potrà organizzarsi autonomamente;
- e) durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale o dovranno indossare i cartellini di riconoscimento;

Art. 5. Destinatari

- a) Possono partecipare alle visite e ai viaggi d'istruzione gli alunni della scuola primaria con le seguenti modalità:
 - ◆ le classi PRIME e SECONDE possono effettuare solo uscite didattiche che devono concludersi entro il normale orario scolastico;
 - ◆ le classi TERZE, QUARTE e QUINTE effettuano visite guidate e viaggi d'istruzione dell'intera giornata nell'ambito della Regione Puglia. Nel caso di viaggi d'istruzione da effettuarsi fuori regione, sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Circolo.
 - ◆ solo le classi QUINTE possono effettuare visite al di fuori della Regione con pernottamento ma con esplicita deliberazione del Consiglio di Circolo.
- b) Per i bambini della scuola dell'infanzia, sulla base delle proposte avanzate dalle Intersezioni nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi escursioni da tenersi in orario scolastico secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi.
- c) Alle uscite didattiche, che sono parte integrante delle lezioni scolastiche, dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni delle classi interessate, salvo giustificati impedimenti.

d) Alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, per le ragioni riportate nelle finalità (2.2/2.4), dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni delle classi interessate; in deroga il numero percentuale dei partecipanti non dovrà essere inferiore: ai 3/4 del totale degli studenti di ogni classe, per le visite guidate e alla metà più uno, per i viaggi d'istruzione.

e) La partecipazione all'uscita scolastica degli alunni portatori di handicap richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell'itinerario per le condizioni riguardanti:

- ◆ le barriere architettoniche;
- ◆ le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per handicap;
- ◆ le condizioni personali di salute del bambino rispetto ai tempi ed alla lontananza dalla famiglia.

E' prioritario il confronto con la famiglia dell'alunno diversabile ed è prevista la possibilità che i genitori partecipino all'uscita didattica e/o al viaggio di istruzione.

Art. 6. Docenti accompagnatori.

a) I docenti accompagnatori di regola devono far parte del team della classe/i.

b) Nelle uscite, nelle visite e nei viaggi è prevista la presenza di almeno 1 docente ogni 15 studenti (C.M. n. 291/92), e, in caso di presenza di alunni disabili, anche del docente di sostegno, o di altro docente. Tuttavia, al fine di garantire la massima sicurezza, si stabilisce che il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

- ◆ di uno a dieci (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi seconde della scuola primaria;
- ◆ di uno a dieci (considerato per singola classe) per particolari classi della scuola primaria o in caso di uscita con mezzi pubblici;
- ◆ di uno a quindici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Oltre i quindici ragazzi è previsto un accompagnatore in più.

Non sono ammesse deroghe, al fine di garantire la massima sicurezza e tutela dei partecipanti.

c) Tale procedura deve essere garantita per tutte le uscite, anche quelle sul territorio circostante; è prevista la sostituzione del 2° insegnante anche con un collaboratore scolastico nel caso di più di 15 alunni.

d) L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

e) Per i docenti accompagnatori non sono previste forme di recupero delle ore eccedenti il servizio.

f) In caso di assenza di un docente designato come accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con altro personale docente in servizio che si renda disponibile o con ordine di servizio in caso di indisponibilità.

g) Alle uscite didattiche e alle visite guidate, **potranno partecipare solo i genitori Rappresentanti di Classe**, previo accordo con i docenti di classe e **solo in caso di reale necessità** (bambini affetti da allergie, gruppi molto numerosi, ecc).

h) Per la scuola Primaria, ai viaggi di istruzione potrà essere consentita la partecipazione di più genitori (o parente entro il 2° grado facente veci) di alunni previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e alle seguenti condizioni:

- ◆ non dovrà comportare oneri a carico del bilancio scolastico;
- ◆ i genitori dovranno partecipare a tutte le attività programmate per gli alunni;
- ◆ i genitori non dovranno intralciare l'attività didattica e culturale degli alunni;
- ◆ i genitori dovranno collaborare per la vigilanza degli alunni.

- i) In caso di malessere di un alunno un docente chiederà soccorso sanitario attraverso il 118 in tutto il territorio nazionale e sarà autorizzato ad accompagnare l'alunno per fornirgli assistenza. Lo stesso provvederà a contattare tempestivamente i genitori dell'alunno e ad informare la Direzione dell'Istituto. Gli altri docenti resteranno a vigilare sul restante gruppo classe.
- l) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
- m) L'insegnante accompagnatore, in occasione di viaggi di istruzione, deve portare con sé l'elenco degli alunni partecipanti, il programma completo e una cassetta di emergenza.

Art. 7. Modalità organizzative.

- a) Tutte le uscite didattiche sono parte integrante del "Piano annuale delle uscite-visite guidate-viaggi di istruzione" e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della Scuola Primaria.
- b) La delibera esecutiva del Piano è di competenza del Consiglio di Istituto.
- c) **I promotori delle iniziative, avanzano le proposte nel corso della prima riunione di Interclasse del mese di Novembre** nell'ambito della programmazione didattica e delle attività previste dal P.T.O.F.
- d) I moduli di proposta devono essere presentati entro i termini previsti dal cronoprogramma.
- e) Il docente Funzione Strumentale al POF, o altra figura incaricata, curerà la stesura del Piano annuale delle uscite-visite guidate-viaggi di istruzione".
- f) Al termine dell'intero iter procedurale e **comunque entro 30 giorni precedenti** dalla data della visita-viaggio d'Istruzione, i docenti responsabili dovranno consegnare al protocollo le richieste di uscita (su apposito modulo) specificando:
1. programmazione educativo - didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, percorso;
 2. elenchi dei partecipanti per ciascuna classe e relative autorizzazioni dei genitori;
 3. orario di partenza e presunto orario di arrivo,
 4. eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario/postale;
 5. docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti.
- g) In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti.
- h) Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle uscite, alle visite e ai viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni (C.M. 291/1992).
- i) Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità non prevista di una uscita didattica o di una visita (senza pernottamento) in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali, comunque integrative del curriculum scolastico, sarà richiesta la relativa documentazione da produrre almeno 10 gg prima. Il D.S. valuterà la fattibilità della proposta dandone o meno approvazione.

Art. 8 Cronoprogramma.

- a) Entro il 30 novembre, in occasione del primo Consiglio di Interclasse con la presenza dei genitori i docenti illustreranno le loro proposte.
- b) Entro il 15 dicembre il Collegio dei Docenti esprimerà il parere didattico su tutte le iniziative programmate per l'anno scolastico in corso.
- c) Entro dicembre il Consiglio di Istituto assumerà le deliberazioni di sua competenza.
- d) Il Consiglio di Istituto, tenuto conto della validità delle motivazioni, delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare tutte quelle uscite didattiche che saranno approvate o eccezionalmente presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente sottoposte alla deliberazione degli organismi Collegiali.

- d) Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi richiederà i preventivi inviando il Piano delle visite guidate o dei viaggi di istruzione ad almeno 3 Agenzie di viaggio o Ditte di trasporto che compileranno, oltre al preventivo di costo, le dichiarazioni previste dalla C.M. 291/92.
- e) Ricevute le offerte, il DSGA le presenterà alla Giunta che provvederà a compilare il prospetto comparativo che verrà poi allegato alla delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 9 Mezzi di trasporto

- a) Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi esclusivamente di agenzie di viaggio come previsto dalla C.M. n. 291/92.
- b) Per la scelta delle agenzie di viaggio si procederà come da normativa vigente con regolare richiesta di preventivi e relativa aggiudicazione.
- c) In caso di visite e/o viaggi dell'intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispone il pacchetto.
- d) Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/92 nonché dei D.Leg.vi n. 358/92, n. 157/95 e successivi, della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Finanziamento

- a) L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione, quando non siano possibili contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o quando la visita non sia offerta da Enti o privati, è ripartito tra gli alunni che partecipano all'iniziativa.
- b) A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario dell'Istituto, da un genitore Rappresentante di classe o dalle singole famiglie.
- c). Ogni Rappresentante di Classe si farà carico di raccogliere le quote versate dalle famiglie di ciascun alunno ed effettuerà il versamento sul conto corrente postale della scuola consegnando successivamente la relativa ricevuta in Segreteria.

Art. 11 Disposizioni finali

- a) Le quote degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
- b) Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
- c) Il presente regolamento è in vigore dall'A.S. 2017/18 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
- d) Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 12 Riferimenti normativi.

Per il Regolamento di Istituto riguardante le visite didattiche e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive si fa riferimento ai seguenti testi normativi:

- o C.M. n.291 del 14.10.1992
- o D. L.vo n.297 del 16.04.1994
- o C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996
- o D.P.R. N. 347/2000
- o D.Leg.vi n. 358/92, n. 157/95 e successivi
- o Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.